



Fuochi nelle malghe: cooperare per il bene comune



7. REPORT ANALISI NORMATIVE SUI BENI COLLETTIVI



NORMATIVA NAZIONALE

A livello nazionale storicamente gli usi civici erano regolamentati dalla "**legge 16 giugno 1927 riguardante il riordinamento degli usi civici**". Recentemente, nel 2017, tale disciplina è stata aggiornata e sostituita dalla "**legge 20 novembre 2017, n. 168 - Norme in materia di domini collettivi**" che ha introdotto importanti novità che ridanno agli usi civici una grande importanza ponendoli al centro dell'ordinamento giuridico nazionale.

Per capire il grande cambiamento avvenuto basta dire che la nuova legge nazionale rovescia le priorità che la legge del 1927 dichiarava nel suo articolo 1, ossia: "*la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune o di una frazione di Comune*". Tale legge infatti era stata promulgata durante il periodo del ventennio fascista quando il regime cercava di eliminare le proprietà collettive.

La nuova legge nazionale del 2017 dichiara invece all'art. 1:

"La Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie:

- a) soggetto alla Costituzione;*
- b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;*
- c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale;*
- d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva."*

Un'altra importante novità introdotta dalla legge nazionale è all'articolo 2 dove il legislatore dichiara che "*Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.*". Si prevede, quindi che gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico e della proprietà collettiva (es. ASUC, Regole, ecc.) abbiano **personalità giuridica** di diritto privato ed **autonomia statutaria**. Questi enti esponenziali amministrano i **beni di proprietà collettiva** e i beni gravati da diritti di uso civico. Qualora non presenti, sono sostituiti dai Comuni nella gestione dei citati beni, gestione che avviene con amministrazione separata.

Importante è sottolineare come la nuova norma nazionale svuota e comprime il potere delle Regioni in merito all'applicazione dei dettami della vigente legge in quanto dà ai Domini Collettivi la capacità autonormativa. Come affermato dal

prof. Zendri durante il primo convegno del progetto tenutosi a Maso Limarò, le Regioni e le province autonome avevano un anno di tempo per recepire la legge nazionale, ma questo non è stato fatto. Pertanto ad oggi i domini collettivi giuridicamente rispondono direttamente alla normativa nazionale che li identifica quali soggetti di ordinamento giuridico primario sottoposti solo alla costituzione italiana.

Sintetizzando si può affermare che la normativa nazionale ha sancito l'avvio di un processo che dovrà ridare maggiore autonomia ai beni collettivi restituendo loro la giusta e tanto attesa libertà e dignità dopo decenni di tentativi falliti di cancellazione e di trasformazione del bene collettivo in bene pubblico o privato.

Parafrasando il premio nobel all'economia Ostrom, non si può non sottolineare come, nella prospettiva ormai ineludibile di un'economia sostenibile (e, soprattutto, meno famelicamente divoratrice delle ormai ridottissime risorse naturali del pianeta) lo spirito, il metodo e la stessa sintassi istituzionale di questi sistemi regolativi, spesso molto antichi, possano diventare cruciali strumenti di soluzione di grandi problemi collettivi e modalità efficaci di utilizzo e distribuzione di beni tragicamente scarsi.



Figura 1: l'intervento del giurista prof. Zendri dell'università di Trento durante il primo evento a Maso Limarò

NORMATIVA PROVINCIALE

In Trentino la legge di riferimento che disciplina gli usi civici è la **Legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 “Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico”**. La legge, e il relativo regolamento d'attuazione, disciplina diversi aspetti quali: l'amministrazione dei beni di uso civico (Capo II della legge) e le modalità di gestione dei beni di uso civico (Capo III della legge).

La legge afferma che (art. 2): *“La Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dallo Statuto speciale di autonomia, **tutela e valorizza i beni di uso civico e le proprietà collettive** quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo delle popolazioni locali e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale trentino. La Provincia tutela altresì i diritti di uso civico sui beni medesimi quali **diritti inalienabili, imprescrittibili ed inusucapibili**”*.

All'art. 4 la legge identifica invece le forme di amministrazione dei beni collettivi presenti in Trentino recependo le importanti novità introdotte dalle legge nazionale del 2017: *“All'amministrazione dei beni frazionali di uso civico provvede:*

- a) un comitato eletto dagli aventi diritto;*
 - a bis) un ente esponenziale delle collettività titolari con personalità giuridica di diritto privato in alternativa al comitato previsto dalla lettera a);*
 - b) previo affidamento da parte degli aventi diritto, il comune, che può deputare, ove essa sia costituita, la circoscrizione nel cui ambito territoriale ricadono i beni;*
 - c) il comune in assenza dell'ASUC o del soggetto previsto dalla lettera a bis).*
- 3 bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), **le amministrazioni separate dei beni di uso civico possono acquisire la personalità giuridica di diritto privato**, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 bis.”*

Come visibile nell'articolo 4, comma 3 bis, la legge provinciale ha subito delle verifiche per recepire le recenti variazioni nazionali. In Trentino è attualmente in corso una modifica del quadro normativo connesso agli usi civici con un dibattito fra la Provincia autonoma di Trento e l'associazione provinciale delle ASUC del Trentino. Pare infatti, come riportato a pagina seguente, che la provincia si stia orientando verso una differenziazione delle ASUC distinguendo fra quelle che hanno un bilancio di dimensioni limitate (alle quali verrà fornita maggiore autonomia) e quelle con bilanci più importanti (per le quali resta in vigore la normativa vigente).

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2019, n. 12

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020

Art. 3

Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)

omissis

7. Le modificazioni della legge provinciale sugli usi civici 2005 apportate da questo articolo si applicano:

- a) **alle ASUC che presentano un bilancio di dimensioni limitate**, a decorrere dalla data fissata con deliberazione della Giunta provinciale; la medesima deliberazione individua la dimensione di bilancio e approva l'elenco nominativo delle ASUC il cui bilancio si colloca al di sotto di tale dimensione; i dati assunti a riferimento sono gli ultimi dati relativi al rendiconto disponibili al momento dell'adozione della deliberazione;*
- b) alle ASUC diverse da quelle della lettera a) dalla data fissata dal regolamento di esecuzione e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore di questo articolo.*

8. Le modificazioni della legge provinciale sugli usi civici 2005 introdotte da questo articolo non si applicano all'amministrazione di beni di uso civico comprendenti beni destinati a cava ai sensi della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006), fino a quando non sarà diversamente disposto con specifico provvedimento legislativo.

Note al testo

I commi da 1 a 6 modificano gli articoli 4, 5 e 20 della legge provinciale sugli usi civici 2005; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

CONCLUSIONI

È auspicabile che l'attuale dibattito che è in corso a livello provinciale in seguito all'emanazione della nuova legge nazionale sui beni collettivi, abbia come conseguenza l'ottenimento di una maggiore autonomia dei soggetti responsabili della gestione del diritto d'uso civico. Se ciò si realizzasse, svincolando tali soggetti da una gestione simil-pubblica che li costringe ad una serie di regole talvolta esagerate per la realtà che devono amministrare, potrebbero favorire lo sviluppo di nuove progettualità innovative capaci di rinnovare il concetto di fruizione del bene collettivo e portando nuovi benefici alle comunità proprietarie.